

# LEGGE 25 novembre 2024, n. 177

**Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (24G00199) (GU Serie Generale n.280 del 29-11-2024)**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche al codice della strada e al codice penale in materia di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 186, dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti:

«9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), e' sempre disposto che sulla patente

rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali "LIMITAZIONE

DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice

69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo

alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I

alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente, salva

maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all'articolo

119 in occasione della conferma di validita', per un periodo di

almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di

almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l'obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell'articolo 128, allo scopo di consentire l'adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 136-bis, comma 4, secondo periodo.

9-quater. Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui all'articolo 125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli»;

b) all'articolo 187:

1) al comma 1, le parole: «in stato di alterazione psico-fisica» sono soppresse;

2) al comma 1-bis, le parole: «in stato di alterazione psico-fisica» sono soppresse;

3) al comma 2, le parole: «agli accertamenti di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «agli accertamenti di cui ai commi 2-bis e 3»;

4) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:

«2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 danno esito

positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute. Gli accertamenti tossicologici sui campioni di fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da laboratori certificati, in conformità ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di incidente, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso»;

5) al comma 3, le parole: «qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «qualora non sia possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale»;

6) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:  
«5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni, impedendo immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente

reperibile, e' fatto trasportare fino al luogo  
indicato  
dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato  
in  
consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa,  
con  
le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e  
il  
trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto  
a  
controllo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in  
quanto  
compatibili. La patente ritirata e' depositata presso l'ufficio o  
il  
comando da cui dipende l'organo accertatore»;

7) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:

«5-ter. Qualora non sia possibile per qualsiasi  
motivo  
procedere agli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 e  
gli  
accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo,  
gli  
organi di polizia stradale possono impedire immediatamente  
al  
conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo,  
qualora  
non possa essere guidato da altra persona idonea presente  
o  
prontamente reperibile, e' fatto trasportare fino al luogo  
indicato  
dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato  
in  
consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa,  
con  
le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e  
il  
trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto  
a  
controllo. Il prefetto, sulla base dell'esito positivo  
degli  
accertamenti qualitativi di cui al comma 2, dispone in ogni caso  
che  
il conducente titolare di patente di guida positivo ai  
predetti  
accertamenti qualitativi si sottoponga alla visita medica di  
cui  
all'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di  
sessanta  
giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2.  
In  
deroga alle disposizioni dell'articolo 119, comma 5, nel caso in  
cui

l'accertamento di cui all'articolo 119, comma 4, attesti l'inidoneita' del conducente alla guida, e' sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell'articolo 130. L'interessato non puo' conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca»;

8) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

«6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis ovvero della certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie di cui ai commi 3, 4 e 5, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida che ha guidato dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope si sottoponga alla visita medica di cui all'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni, e dispone, in via cautelare, la sospensione della patente fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalita' indicati dal regolamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 119, comma 5, nel caso in cui l'accertamento di cui all'articolo 119, comma 4, attesti l'inidoneita' del conducente alla guida, e' sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell'articolo 130. L'interessato non puo' conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di revoca»;

9) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Il conducente minore degli anni ventuno, nei confronti del quale siano stati accertati i reati di cui ai commi 1 e 8, se non ne sia gia' titolare al momento del fatto di reato, non puo' conseguire una patente di guida, neanche per conversione di patente rilasciata all'estero ai sensi dell'articolo 136, prima del

compimento del ventiquattresimo anno di età. Qualora, al momento della commissione dei reati di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, il conducente sia munito di autorizzazione a esercitarsi ai sensi dell'articolo 122, le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente previste dal presente articolo si applicano anche all'autorizzazione all'esercitazione di guida e l'interessato non può conseguire una nuova autorizzazione a esercitarsi fino al compimento del ventiquattresimo anno di età.

6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, quando i reati di cui ai commi 1 e 8 sono commessi da persona non munita di patente di guida, in luogo della sospensione cautelare della patente ai sensi dell'articolo 223 si applica il divieto di conseguirla, anche per conversione di patente rilasciata all'estero di cui all'articolo 136, per un periodo da uno a due anni. Per i medesimi reati di cui al primo periodo, commessi da persona non munita di patente di guida, quando ai sensi delle disposizioni del presente articolo dovrebbero essere disposte le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida o della revoca di essa, in luogo di tali sanzioni si applica il divieto di conseguire la patente, rispettivamente, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione o per i tre anni successivi all'accertamento dei predetti reati.

6-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126, nei casi in cui sia stata disposta la visita medica ai sensi dei commi 6 e 8 del presente articolo, qualora il conducente sia ritenuto idoneo alla guida, la durata della validità della patente non può essere superiore a un anno. Alla successiva conferma, la durata della

validita' della patente non puo' eccedere tre anni e cinque anni alle conferme successive»;

10) al comma 8, le parole: «si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119» sono sostituite dalle seguenti: «si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone, in ogni caso, la sospensione della patente, in via cautelare, fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalita' indicate dal regolamento»;

11) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti».

2. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 589-bis, il secondo comma e' sostituito dal seguente:

«Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unita' da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da otto a dodici anni»;

b) all'articolo 590-bis, il secondo comma e' sostituito dal seguente:

«Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato

di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unita' da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa a taluno una lesione personale e' punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime».